



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la coltivazione della canapa e la vendita al
dettaglio dei suoi prodotti

(ris. mun. no. 4 del 9 gennaio 2018)

Il Municipio di Lavizzara, richiamati gli artt. 1 e segg. della Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24.06.2002, il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan), gli artt. 192 LOC e 44 RALOC

ORDINA:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Lavizzara.

Art. 2 Definizione

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della Legge cantonale summenzionata.

Art. 3 Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- strutture sportive o ricreative (raggio di 300 m)
- parchi gioco (raggio di 300 m)
- scuole (raggio di 300 m)
- chiese e luoghi di culto (raggio di 300 m)
- Istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m)
- oratori, foyer, ecc. (raggio di 300 m)

Art. 4 Infrazioni

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'articolo 199 del Codice penale

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore; eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio

Il Sindaco
Gabriele Dazio

Il Segretario
Bruno Giovanettina

(Esposta agli albi comunali nel periodo compreso fra il 17 gennaio e il 19 febbraio 2018)